

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA

"AMATORI RUGBY VICENZA ASD"

Art. 1. - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita a Vicenza, in Via S. Antonino n. 131, una associazione sportiva ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia, denominata

"AMATORI RUGBY VICENZA Associazione Sportiva Dilettantistica"

in forma abbreviata "AMATORI RUGBY VICENZA ASD".

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2 - FINALITA'

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

L'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle discipline del Rugby riconosciute dal nostro ordinamento.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'art.10,D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità

- lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del rugby, favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utili allo scopo;
- la diffusione del gioco del Rugby, specie a livello giovanile, giusta le vigenti disposizioni federali;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l'associazione può svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive, purché strettamente connesse al fine istituzionale. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall'assemblea degli associati.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative, si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali

e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.).

S'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento alla Federazione Italiana Rugby di appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia [indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della federazione italiana rugby e dei suoi organi.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo Articolo 13.

Essi hanno diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, su delibera del Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste dallo stesso Organo.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Art. 6 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) Dimissione volontaria;
- b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto dal consiglio direttivo, salvo ratifica da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea generale degli associati;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

i Revisori.

Art. 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Art. 11 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più 1 degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima

convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi

degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione quando sono presenti almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

In particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto ed è richiesta in tal caso la presenza, in prima e seconda convocazione, dei 3/4 (tre quarti) degli associati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea degli associati ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono qualsiasi carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Rugby medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

I componenti l'organo amministrativo non devono concorrere in cause di incompatibilità previste dall'ordinamento, ivi incluso quello sportivo.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto e se richiesti dal Presidente, anche collaboratori o persone utili all'Associazione.

Art. 14 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - COMPITO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;

- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

Il presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea.

Presiede l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 20 - I REVISORI

L'assemblea degli associati nomina il Collegio dei Revisori Contabili o il Revisore unico, nella forma di organo monocratico a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati fra gli associati o i terzi, in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Durano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti. L'assemblea degli associati provvede anche alla nomina del Presidente.

Il Revisore Contabile unico, ed il suo supplente, durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali. Sono nominati tra gli associati o i terzi, in possesso di adeguate competenze economico-contabili e possono essere rieletti.

Il predetto organo ha funzione di controllo contabile e gestionale. In particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che con forme al dettato legislativo. Esamina in via preliminare i bilanci e redige una relazione di accompagnamento agli stessi. L'organo

di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli Associati.

L'organo di controllo, qualora costituito in forma collegiale, si riunisce periodicamente almeno ogni 3 (tre) mesi per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente. Per ciascuna riunione viene redatto un verbale, trascritto su un apposito libro.

Art. 21 - IL RENDICONTO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale costituito da un deposito monetario che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila), di cui una parte, pari al 50% (cinquanta per cento) e quindi Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative ordinarie;
- b) Quote associative suppletive e aggiuntive degli associati;
- c) Donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) Erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) Entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) Entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) Entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;

j) Locazione o affitto di beni mobili ed immobili;

k) Ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionale e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 24 - SEZIONI

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - LAVORATORI E VOLONTARI

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Rugby.

Art. 27 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di *almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

La liquidazione dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile ed è soggetta al controllo del Presidente del Tribunale.

Art. 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Rugby a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

F.to:

CARLO ZAMBONIN

LEOPOLDO D'ERCOLE notaio